

Legge regionale 29 dicembre 1990 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1990

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 1

1. Al fine di assicurare il definitivo completamento dell' opera di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le residue disponibilità esistenti sul << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> anche per l' attuazione di interventi una tantum, con i criteri e le modalità previste dalle leggi di settore.